

Allegato alla Proposta di Delibera avente ad oggetto: Approvazione regolamento di disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti.



43 5/6/2013

COMUNE di GIARRE

PROVINCIA di CATANIA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, DELLA COMPOSIZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI



25 MAR. 2013



Art. 1

Composizione del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti del Comune di Giarre è un collegio perfetto composto da tre componenti, nominati con provvedimento del Sindaco e designati come segue:

- N. 1 componente nominato dal Sindaco con funzioni di Presidente;
- N. 2 componenti esterni, la cui designazione è proposta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei Dirigenti, un nominativo per sigla sindacale, e nominati dal Sindaco.

Art. 2

Durata del comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei garanti entra in carica a decorrere dal primo giorno successivo alla nomina, dura tre anni e non è rinnovabile.
2. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Sindaco in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.
3. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.
4. In caso di accoglimento di istanze di ricusazione, di astensione e di motivato impedimento di un componente del Comitato, si provvede all'integrazione dello stesso con il supplente.

Art. 3

Competenze del Comitato

1. Il Comitato dei Garanti svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché sui provvedimenti previsti dall'art. 23 bis comma 1, lett. b), c) e d), del CCNL del 10.4.1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL del 22/02/2006. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.



Allegato alla Proposta di Delibera avente ad oggetto: Approvazione regolamento di disciplina della imposizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti.

2. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione, che vi destina idoneo locale.
3. Le funzioni di segreteria fanno capo ad un dipendente del Servizi Gestione Risorse Umane ed Organizzazione.
4. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario Generale, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
5. Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito e fissare un termine entro il quale il dirigente interessato deve produrre ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.
6. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.
7. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.
8. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
9. Per la partecipazione al Comitato dei garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
10. I componenti del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 4

Astensione dei componenti

1. I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dal c.p.c. per l'astensione dei magistrati.
2. Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente entro la prima riunione sul caso stesso e viene sostituito dal supplente.

Art. 5

Ricusazione dei componenti

1. Il dirigente può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo astensione di cui all'articolo 4 e non vi abbiano ottemperato.
2. In caso di ricusazione di un componente decide il Presidente del Comitato stesso; sulla ricusazione del Presidente del Comitato decide il Sindaco. Il ricusato è sostituito secondo le norme del presente regolamento.

